



assil

Associazione Nazionale
Produttori Illuminazione



Trending topics tecnici nel mondo dell'illuminazione

VIII Edizione, 13 marzo 2024

LEGISLAZIONE IN PILLOLE

Barbara Nolti
Responsabile Tecnico



Premessa

Il quadro legislativo e normativo di riferimento per la marcatura CE dei prodotti di illuminazione è diventato nel corso degli anni sempre più complesso

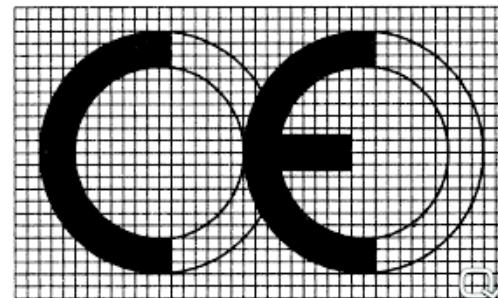
Alla luce di questo articolato scenario e dell'utilizzo di nuove tecnologie, ASSIL ha predisposto un aggiornamento della *Legislazione in pillole*.

La pubblicazione, giunta alla sua quarta edizione, vuole essere, da sempre, uno strumento di lavoro di rapida consultazione per i tecnici delle Aziende Associate, in grado di offrire una panoramica delle normative e della legislazione applicabile per ciascuna tipologia di prodotto del settore illuminazione.



Struttura nuova edizione

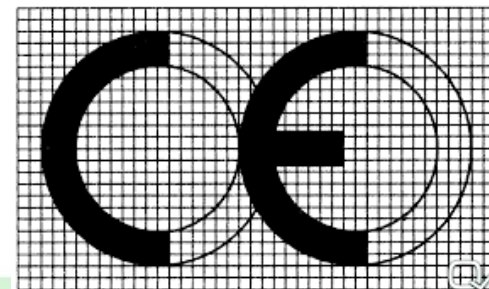
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE – QUADRO SINOTTICO



Direttiva	Direttiva/Regolamento	Tipologie di prodotto					
		APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTE SOSTITUIBILE				APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTE LED NON SOSTITUIBILE O NON SOSTITUIBILE DALL'UTILIZZATORE FINALE	
		alimentato direttamente alla rete o tensioni $\geq 50V$ in c.a. e $75V$ in c.c.		in classe III con tensioni inferiori a $50V$ in c.a. e $75V$ in c.c.		alimentato direttamente alla rete o tensioni $\geq 50V$ in c.a. e $75V$ in c.c.	in classe III con tensioni inferiori a $50V$ in c.a. e $75V$ in c.c.
		Senza elettronica e senza ausiliari di alimentazione	Con elettronica e/o ausiliari di alimentazione	Senza elettronica e senza ausiliari di alimentazione	Con elettronica e/o ausiliari di alimentazione		
LVD	2014/35/UE	X	X			X	
EMC ⁽¹⁾	2014/30/UE		X		X	X	X
RAEE	2012/19/UE	X	X	X	X	X	X
ROHS	2011/65/UE e succ. mod.	X	X	X	X	X	X
ECODESIGN ⁽⁴⁾	2009/125/CE e succ. mod.						
	Reg. (UE) 2019/2020	X	X	X	X	X	X
ENERGY LABEL	Reg.(UE) 1369/2017						
	Reg. (UE)) 2019/2015	X ^(5/6)	X ^(5/6)	X ^(5/6)	X ^(5/6)	X ⁽⁶⁾	X ⁽⁶⁾
RED	2014/53/UE		(3)		(3)	(3)	(3)
GPSD	2001/95/CE	X	X	X	X	X	X
GPSR ⁽⁷⁾	2023/988/UE	X	X	X	X	X	X

Struttura nuova edizione

SORGENTI E COMPONENTI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE – QUADRO SINOTTICO

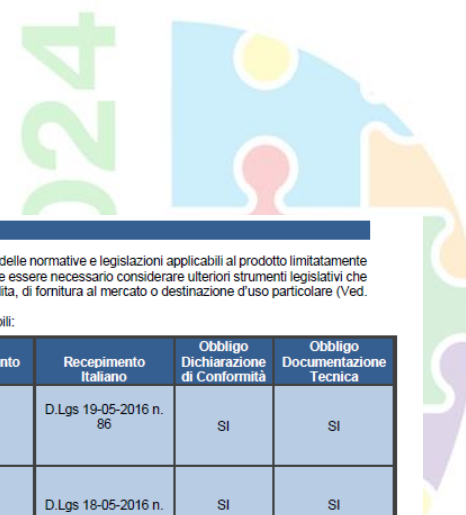


Direttiva	Direttiva/Regolamento	Tipologie di prodotto									
		Lampade LED	Lampade fluorescenza	Lampade HID	Moduli LED da incorporare o integrali	Modulo di comunicazione e controllo via cavo	Modulo di comunicazione/ controllo wireless	Alimentatori per sorgenti LED	Alimentatori per apparecchi autonomi di emergenza LED	Porta lampade, connettori e dispositivi di fissaggio meccanico per moduli LED	Binari elettrificati
LVD ⁽¹⁾	2014/35/UE	X	X	X	X	X		X	X	X	X
EMC ⁽²⁾	2014/30/UE	X			(6)	X		X	X		
RAEE ⁽³⁾	2012/19/UE	X	X	X		X	X	X	X		
ROHS	2011/65/UE e succ. mod.	X	X	X	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X
ECODESIGN ⁽⁸⁾	2009/125/CE e succ. mod.										
	Reg. (UE) 2019/2020	X	X	X	X			X			
ENERGY LABEL	Reg. (UE) 1369/2017										
	Reg. (UE)) 2019/2015	X	X	X	X						

Schede prodotto - Struttura

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTE SOSTITUIBILE

Alimentato direttamente alla rete o tensione $\geq 50V$ in c.a. e $75V$ in c.c.
(con elettronica e/o con ausiliari di alimentazione)



0. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente scheda è applicabile ad apparecchi di illuminazione con sorgente sostituibile (lampada) e alimentati direttamente dalla rete o con tensione $\geq 50V$ in c.a. e $75V$ in c.c.
La presente scheda è da considerarsi per apparecchi di illuminazione che contengono circuiti elettronici per comunicazione, alimentazione, regolazione ed è applicabile a tutti i prodotti con unità di alimentazione (elettromagnetica o elettronica).

2. NORME APPLICABILI

Le Norme indicate nella tabella forniscono, mediante l'armonizzazione sulla GUUE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) o mediante l'analisi del rischio, una presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle Direttive.
Le norme devono essere accompagnate dall'indicazione dell'anno di pubblicazione.

BASSA TENSIONE	EN 60598-1 (anno) – Apparecchi di illuminazione – EN 60598-2-1 (anno) – Apparecchi fissi di uso generale – EN 60598-2-2 (anno) – Apparecchi da incasso – EN 60598-2-3 (anno) – Apparecchi per illuminazione stradale – EN 60598-2-4 (anno) – Apparecchi mobili di uso generale – EN 60598-2-5 (anno) – Proiettori – EN 60598-2-8 (anno) – Apparecchi di illuminazione portatili – EN 60598-2-10 (anno) – Apparecchi di illuminazione mobili per bambini – EN 60598-2-11 (anno) – Apparecchi di illuminazione per acquari – EN 60598-2-12 (anno) – Apparecchi di illuminazione notturna montati su presa – EN 60598-2-13 (anno) – Apparecchi di illuminazione da incasso a terra – EN 60598-2-14 (anno) – Apparecchi di illuminazione per lampade a scarica a catodo freddo (tubi neon) e apparecchiature simili – EN 60598-2-17 (anno) – Apparecchi per palcoscenici, studi televisivi e cinematografici (per esterno e interno) – EN 60598-2-18 (anno) – Apparecchi per piscine ed applicazioni simili – EN 60598-2-19 (anno) – Apparecchi a circolazione d'aria (prescrizioni di sicurezza) – EN 60598-2-20 (anno) – Catene luminose – EN 60598-2-21 (anno) – Tubi luminosi – EN 60598-2-22 (anno) – Apparecchi per illuminazione di emergenza – EN 60598-2-23 (anno) – Sistemi di illuminazione a bassissima tensione per lampade ad incandescenza – EN 60598-2-24 (anno) – Apparecchi con temperatura superficiale limitata – EN 60598-2-25 (anno) – Apparecchi per uso negli ambienti clinici di ospedali e di unità sanitarie
	EN 62493 (anno) (*)
COMPATIBILITÀ ELETTRONICA	EN 55015 (anno) EN 61000-3-2 (anno) EN 61000-3-3 (anno) EN 61547 (anno)
RED	Vedere allegato 2 e guida LightingEurope
RoHS	EN IEC 63000 (anno)(**)

1. LEGISLAZIONE APPLICABILE

Scopo di questa tabella è di fornire un elenco delle normative e legislazioni applicabili al prodotto limitatamente ai soli aspetti tecnologici. In aggiunta potrebbe essere necessario considerare ulteriori strumenti legislativi che regolamentano ad esempio i processi di vendita, di fornitura al mercato o destinazione d'uso particolare (Ved. Punto 3).

Elenco delle Direttive e Regolamenti applicabili:

Direttiva	Direttiva/Regolamento	Recepimento Italiano	Obbligo Dichiarazione di Conformità	Obbligo Documentazione Tecnica
BASSA TENSIONE	2014/35/UE	D.Lgs 19-05-2016 n. 86	SI	SI
COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA	2014/30/UE	D.Lgs 18-05-2016 n. 80	SI	SI
RIFIUTI DI APP. ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - RAEE	2012/19/UE	D.Lgs. 14-03-2014 n. 49	NO	NO
RESTRIZIONE DELL'USO DI SOSTANZE PERICOLOSE - ROHS	2011/65/UE e succ. mod.	D.Lgs. del 04-03-2014 n.27 e succ. mod.	SI	SI
ECODESIGN ⁽¹⁾	2009/125/CE e succ. mod.	D.Lgs. 16-02- 2011, n. 15 e succ. mod.		
	Reg. (UE) 2019/2020		SI	SI
ENERGY LABEL ⁽²⁾	Reg. (UE) 2017/1369			
	Reg. (UE) 2019/2015		NO	SI
RED ⁽³⁾	2014/53/UE	D.Lgs del 22-06-2016 n. 128	SI	SI
SICUREZZA GENERALE PRODOTTO ⁽⁴⁾	2001/95/CE	D.Lgs. del 06-09-2005 n.206 e succ. mod.	NO	NO
	2023/988/UE	-	NO	SI

Schede prodotto - Struttura

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTE SOSTITUIBILE

Alimentato direttamente alla rete o tensione $\geq 50V$ in c.a. e $75V$ in c.c.
(con elettronica e/o con ausiliari di alimentazione)

3. ULTERIORI LEGISLAZIONI DA CONSIDERARE (Elenco non esaustivo)

REGOLAMENTO CE 1907/2006 (REACH)

Sono coinvolti negli obblighi REACH i produttori e importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, gli utilizzatori a valle di sostanze nonché produttori e importatori di articoli che operano nello Spazio Economico Europeo, SEE.

I produttori di articoli devono rispettare tutti gli obblighi previsti per gli utilizzatori a valle (nel caso si producano articoli a partire da sostanze/miscelate); registrare le sostanze che vengono rilasciate intenzionalmente dagli articoli, se i quantitativi di sostanze rilasciate, contenuti negli articoli importati, superano la soglia di 1 tonnellata/anno e se non registrate per quell'uso specifico dal produttore della sostanza (art. 7.1); notificare all'ECHA la presenza, nella composizione degli articoli di una sostanza inserita nella Candidate List se in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso e se contenuta negli articoli in quantità complessivamente superiori a 1 tonnellata/anno per produttore o importatore (art. 7.2); comunicare ai clienti, e ai consumatori su richiesta, le informazioni sull'uso sicuro della sostanza, se si tratta di una sostanza inclusa nella Candidate List presente nell'articolo in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso (art. 33); controllare e assicurarsi che nessuna sostanza contenuta nell'articolo sia soggetta alla procedura di restrizione (Allegato XVII) per l'uso che ne viene fatto. Le schede di sicurezza non sono richieste per gli articoli.

Inoltre, a partire dal 5 gennaio 2021, le aziende che forniscono articoli contenenti sostanze SVHC in Candidate list in una concentrazione superiore allo 0,1% p/p devono fornire informazioni su questi articoli all'ECHA (SCIP Database)

DIRETTIVA (UE) 2018/851 (rifiuti) - DIRETTIVA (UE) 2018/852 (imballaggi)

L'implementazione della direttiva avviene a livello nazionale e gli obblighi possono essere diverse in ogni singolo paese.

Dal 1° gennaio 2023 entra in vigore l'obbligo di etichettatura degli imballaggi. Il Ministero dell'Ambiente ha emanato la Linee guida per la corretta etichettatura.

Il 21 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le Linee Guida sull'etichettatura ambientale, per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili (<https://www.mase.gov.it/pagina/decreti-rifiuti>).

Nelle Linee Guida viene inoltre comunicata la possibilità di commercializzare gli imballaggi, già prodotti e privi dei nuovi requisiti di etichettatura, fino ad esaurimento scorte. In questo caso è necessario tracciare la data "immissione in commercio", tramite i documenti di acquisto della merce.

È possibile adottare per tutti gli imballaggi i canali digitali per la trasmissione delle informazioni obbligatorie.

Per la legislazione in altre nazioni consultare il seguente link <https://www.packaging4recycling.eu/all-labelling-popup.php>

REGOLAMENTO (UE) 2023/1542 (batterie e rifiuti di batterie)

la Direttiva (CE) 2006/66 e successive modifiche, prevede requisiti relativi ai materiali utilizzati nelle batterie, requisiti di separabilità delle batterie per l'immissione sul mercato e requisiti di smaltimento (fine vita). La direttiva 2006/66/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025.

Il Regolamento (UE) 2023/1542, entrato in vigore 17 agosto 2023 con applicazione a decorrere dal 18 febbraio 2024, stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcature (CE) e informazioni per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie. Stabilisce inoltre, requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento di rifiuti di batterie e la comunicazione.

DIRETTIVA (UE) 2014/34 ATEX

la Direttiva regola l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei prodotti per l'utilizzo in ambienti con atmosfere potenzialmente esplosive. Prevede ulteriori misure al fine di evitare qualsiasi causa di innesco in tali ambienti.



Allegati - Struttura

Allegato 1 - Direttiva 2014/35/EU – Bassa Tensione e Direttiva 2014/30/EU – Compatibilità Elettromagnetica

Allegato 2 - Direttiva 2014/53/EU – RED

Allegato 3 - Direttiva Ecodesign e Regolamento etichettatura energetica

Allegato 4 - Direttiva RAEE



Vi ringraziamo per l'attenzione!

Barbara Nolli

AREA TECNICA ASSIL

Associazione Nazionale Produttori Illuminazione

via Saccardo, 9 20134 Milano

T +39 02 97373352

tecnico@assil.it

www.assil.it – www.lampadinagiusta.it

